

Roma, 17 febbraio 2012

Circolare n. 46/2012

Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Contribuzione per Sanilog e Ebilog – Nuovi minimi in vigore dall'1 febbraio - [Accordo del 16.2.2012.](#)



In attuazione dell'impegno previsto dall'ultimo rinnovo contrattuale di verificare all'inizio di quest'anno la sostenibilità delle intese economiche raggiunte, con l'accordo in oggetto è stata effettuata la suddetta verifica ed è stato convenuto di modificare gli articoli contrattuali riguardanti l'assistenza sanitaria integrativa (Sanilog) e l'Ente bilaterale nazionale (Ebilog) prevedendo una diversa articolazione delle relative contribuzioni. In particolare, prendendo anche atto dei ritardi nelle procedure di costituzione e di avviamento di entrambi gli organismi, è stato convenuto quanto segue:

- 
- ▶ ferma restando la decorrenza dall'1 luglio 2011 della contribuzione dovuta per ciascun lavoratore sia a Sanilog (10 euro per 12 mensilità a carico azienda) che a Ebilog (2,50 euro per 12 mensilità di cui 0,50 euro a carico lavoratore), il versamento delle rate mensili relative al periodo luglio-dicembre 2011 dovrà essere effettuato in un'unica soluzione nel prossimo mese di settembre;
 - ▶ non sono dovute le rate di contribuzione dovute ad entrambi gli organismi per il periodo gennaio-15 novembre 2012; per la restante parte del mese di novembre 2012 le rate saranno quindi pari alla metà (5 euro per Sanilog e 1,25 per Ebilog) mentre dal successivo dicembre la contribuzione riprenderà in misura piena;
- è stato fissato all'1 ottobre 2012 l'avvio dell'operatività sia di Sanilog che di Ebilog.

Si rammenta che a **febbraio scatta la terza rata di aumento mensile** prevista dall'ultimo rinnovo. I nuovi minimi contrattuali mensili sono pertanto i seguenti:

Livelli	1.2.2012
	(in euro)
Quadri	(+38,68) 1.928,86
1	(+36,20) 1.811,01
2	(+33,22) 1.663,88
3S	(+30,00) 1.502,37
3J	(+29,26) 1.462,84
4S	(+27,77) 1.390,98
4J	(+27,27) 1.354,12
5	(+26,53) 1.326,86
6S	(+24,79) 1.238,92
6J	(0,00) 1.164,54

Si rammenta altresì che sino al 31 dicembre 2012

(data di scadenza del nuovo CCNL)

gli aumenti non dovranno essere considerati ai fini della determinazione della quattordicesima, del lavoro straordinario e delle festività e che il nuovo livello 6J entrerà in vigore dall'1 luglio 2012, a meno che le aziende non decidano di anticipare l'obbligo (introdotto anch'esso dall'ultimo rinnovo a decorrere dalla stessa data) di servirsi, in caso di appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci, esclusivamente di imprese che applichino il CCNL logistica, trasporto e spedizione.